

**TRIBUNALE DI GELA**  
**RICORSO EX ART. 669 tredices C.P.C.**

**Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai  
sensi dell'art. 151.c.p.c.**

Proposto da

**GIANPAOLO RIZZOTTO** nato a Caltanissetta (CL) il 11/12/1973 C.F. RZZGPL73T11B4290, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gangi del foro di Caltanissetta (C.F. GNGLRT77S26B429L), giusta procura in calce all'atto di ricorso iscritto al n. 16/17 R.G. Lav Tribunale di Gela, nel cui studio in Caltanissetta via Bissolati n. 7 elegge domicilio, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3, c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 0934-554385 oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata : [alberto.gangi@avvocaticl.legalmail.it](mailto:alberto.gangi@avvocaticl.legalmail.it)

**- ricorrente -**

Contro

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in, Viale Trastevere n. 76/A - 00153 -Roma (RM);

**- resistente -**

**-Sonia Maria Giuseppina Lo Schiavo**, via Domenico Cimarosa n. 13 , Mascalucia (CT) ;

**- potenziale resistente -**

- E nei confronti di tutti i **controinteressati** coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso;

**- potenziali resistenti -**

**FATTO**

Con ricorso avanzato presso Tribunale di Gela sezione Lavoro, iscritto al numero di ruolo generale 16/2017 R.G. il sig. Giampaolo RIZZOTTO conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e l'Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta nonché i potenziali controinteressati coinvolti nel piano in mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017, venendo autorizzato alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero. Il ricorrente deduceva:

- di esser abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A032 e assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/9/2015 presso un istituto scolastico a Prato;

- di aver presentato domanda per partecipare alla procedura di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 disposta con provvedimento del Ministero n. 241 del 8 aprile 2016; di essersi visto attribuire ai fini del trasferimento il punteggio base di 17, con riconoscimento di punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento familiare pari a 6;

- di aver inserito tra le preferenze territoriali due ambiti nella regione Sicilia, nn. 0004 e 0005, nonché l'indicazione di diverse province siciliane;

- di essere stato assegnato, come partecipante alla fase C della mobilità, alla provincia di Grosseto, ambito T00010 Castel del Piano;

- di ritenersi ingiustamente scavalcato rispetto alla richiesta di trasferimento in una provincia dallo stesso indicata tra le preferite, ovvero la provincia di Catania, da un docente con punteggio minore, partecipante alla stessa fase di mobilità C, Sonia Maria Giuseppina Lo Schiavo;

- di aver nel frattempo ottenuto assegnazione provvisoria motivata da ricongiungimento familiare ai due figli (di 2 e 1 anno) presso la provincia di Caltanissetta, comune di Gela;

- di aver presentato richiesta di conciliazione avverso l'esito della procedura di mobilità, rimasta senza riscontro da parte del Ministero convenuto.

Il ricorrente pertanto chiedeva l'accertamento del diritto al trasferimento alla sede richiesta con condanna della amministrazioni ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire al ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto o sul comune o ambito spettante, identificato nella provincia di Catania AMBITO 0007, assegnato ad altro docente con punteggio minore, senza alcuna precedenza, nella

stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità del sig. Rizzotto ("FASE C").

In sede di diritto ricorrente lamentava:

-violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D - tabelle di valutazione dei titoli.

-violazione e falsa applicazione dell'art. 9 N. 10, O.M 241/16 che prevede che l'indicazione vada fatta per ambiti o per province, dovendosi intendere che qualora taluno opti per la scelta dell'intero ambito provinciale, anche in base a quanto previsto dal n. 5 art. cit., l'assegnazione debba avvenire considerando tutti i richiedenti dello stesso ambito, non potendosi invece procedere, all'applicazione delle graduatorie solo in uno degli ambiti in cui è divisa la provincia, per declassare poi all'ultimo posto in graduatoria nell'altro ambito della medesima provincia coloro che non sono stati assegnati nel primo ambito oggetto di verifica.

-violazione principi costituzionali per avere il Ministero accantonato dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 esonerandoli quindi dalla mobilità obbligatoria, e applicando un trattamento di favore a docenti assunti entro l'anno 2014/2015.

Inoltre il sig. Rizzotto rilevava sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Gela essendo in servizio presso un istituto compreso nel circondario del Tribunale.

Quanto al *periculum in mora*, lamentava l'odierno ricorrente che, nelle more del giudizio, poteva concretizzarsi il danno grave e irreparabile individuato nel dover prender servizio, al termine dell'assegnazione provvisoria, ossia al 1 settembre 2017, in una sede ad oltre 900 km dalla propria residenza, ritenendo che tale circostanza metterebbe senza dubbio in pericolo la stabilità e serenità del nucleo familiare del ricorrente, sposato con due figli di uno e due anni, minandone conseguentemente l'intera esistenza.

Il Giudice adito individuava un singolo soggetto potenzialmente controinteressato ( Sonia Maria Giuseppina Lo Schiavo) ed onerava parte ricorrente della notifica a questi personalmente. Nonostante rituale notifica del ricorso alle amministrazioni convenute ed alla sig.ra Lo Schiavo, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, così come nessun altro si è costituito nonostante la notifica per pubblici proclami a tutti docenti coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno 2016/2017.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo corretta l'assegnazione effettuata dal Miur. Riteneva inoltre il ricorso formulato in termini generici e riteneva non raggiunta la prova dell'avvenuta richiesta di mobilità da parte del convenuto, per non avere questi prodotto tale documento in giudizio.

Il decreto di rigetto così come formulato è affetto da gravi vizi di fatto e di diritto e per questo è meritevole di impugnazione, tanto premesso il sig. Rizzotto come in atti e così come rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

#### **PROPONE FORMALE RECLAMO**

Avverso il decreto di rigetto n. 3940/17 del 29.07.2017 relativo al proc. n. 16/17 R.G. Lav. e notificato il 31.07.2017 per i seguenti

#### **MOTIVI**

##### **Falsa applicazione art. 164 n. IV c.p.c.**

Ha errato il giudice di prime cure nel ritenere la domanda del ricorrente formulata in termini generici. Sulla genericità della domanda la Suprema Corte è debitamente intervenuta più volte, spiegando che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla

relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”

Inoltre, con riferimento al provvedimento che l'attore chiede al giudice di emettere (petitum immediato) e al bene della vita richiesto (petitum mediato), la Corte ha precisato: “che la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”. ( Corte di Cassazione 1681/15 - Cass. Civ., 7074/2005 - Cass. Civ., 15915/2007).

Orbene, la richiesta avanzata dal sig. Rizzotto era: *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento alla sede richiesta e per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire al ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto e sul comune o Ambito spettante”*. Nel ricorso introduttivo, la sede richiesta veniva puntualmente individuata nella provincia di Catania ambito 0007 ed in particolare si indicava il posto della sig.ra Sonia Maria Giuseppina Lo Schiavo, la quale risulta essere stata assegnata nello stesso ambito indicato dal Rizzotto nonostante un punteggio inferiore.

Per questo motivo il provvedimento oggi impugnato è meritevole di censura.

#### **Falsa applicazione art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.**

Ha errato il giudice nel ritenere infondato il ricorso per non avere prodotto il ricorrente in giudizio copia della domanda di mobilità.

Sul punto, giova ricordare, anzitutto, che il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere temperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne

deriva che la soccombenza dell'attore consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio ( Cass. n. 15162/2008).

Inoltre, la Suprema Corte da anni esprime un orientamento consolidato, che rappresenta un costume giurisprudenziale ormai radicatosi. La non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale *relevatio ab onere probandi* per il deducente, seguendo gli insegnamenti della più autorevole Dottrina che, già da tempo, aveva ritenuto che per la concreta determinazione del *thema probandum*, occorresse fare riferimento al principio di non contestazione. L'onere di contestazione dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione". Per la Suprema Corte sono da ritenersi "non contestati" anche i fatti dedotti in via implicita, come accade se l'allegazione di un fatto positivo includa, in sé, la sussistenza di altri sub-fatti costitutivi. (Cass. Civ. 22837/10- Cass. Civ. 5356/09).

Per quanto sopra, la decisione con la quale il giudice del merito si è limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento) è viziata da errore di diritto e, di conseguenza, censurabile in sede di legittimità perché si traduce nella falsa applicazione della norma posta dall'art. 2727 c.c. (Cass. trib., 16 maggio 2007, n. 11206 - Cass. 4 marzo 2005, n. 4743; conforme Cass. 31 gennaio 2008, n. 2394).

Infine, nessuna delle parti ha contestato quanto dichiarato nel ricorso, non essendosi nessuna parte costituita in giudizio, nonostante l'avvenuta pubblicazione del ricorso per pubblici proclami.

Ciò posto, a pagina 2 e 3 del ricorso introduttivo l'odierno reclamante ha elencato le preferenze così come espresse in sede di mobilità, pertanto, pur non essendo stato prodotto in giudizio la copia della domanda di mobilità, la sua esistenza e le preferenze indicate si desumono chiaramente dall'atto introduttivo e dagli altri documenti prodotti in giudizio (assegnazione, graduatoria generale). Le preferenze espresse dall'odierno reclamante, sono ben note a controparte (Miur), in quanto il sig. Rizzotto, come tutti i partecipanti alla mobilità, ha compilato la richiesta di mobilità on-line sul sito del Miur. Per questo motivo il reclamante non può comunque produrre un documento originale ma solo una copia (allegata). Pertanto, al fine di produrre l'originale e del documento rappresentativo della richiesta di mobilità effettuata e di tutti gli altri documenti relativi alla mobilità, tra le richieste istruttorie del ricorso principale, il reclamante chiedeva al Giudice di ordinare all'Amministrazione convenuta "l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente ex art. 210 c.p.c. ai fini dell'esatta individuazione della posizione del punteggio utile del ricorrente e dei contro interessati, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini del decidere". Tuttavia il Giudice su tale richiesta istruttoria cui questa parte non ha mai rinunciato, non si è espresso, ma si è limitato ad acquisire i documenti prodotti con l'atto introduttivo per poi porre la causa in decisione. Mal si comprende, pertanto, la doglianza mossa dall'organo Giudicante circa la mancata produzione della richiesta di mobilità.

Anche per questi motivi il provvedimento impugnato fa riformato.

#### **Errata applicazione art. 9 c. 10 O.M. 241/16**

L'O.M. in oggetto disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa. L'art 9 comma 10 testualmente recita: "*Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i*

codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".

Lo stesso art. 9 al n. 5 dispone: "**.....Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia** o, nel caso del primo indicato nella fase B tutte le scuole dell'ambito".

Infine, l'art. 9 della citata O.M. al n. 17, che prevede: " *Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M".*

Come emerge, infatti, dal testo della norma, l'indicazione di un solo ambito di una provincia o anche la mancata indicazione di un ambito o provincia comporta l'automatico inserimento dell'ambito più vicino (geograficamente) a quello espresso. Il punto è pacifico.

Orbene, il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che il sig. Rizzotto abbia indicato nella domanda di mobilità un solo ambito della provincia di Catania (008), ritenendo, quindi, che il reclamante abbia operato, per la provincia di Catania, la scelta analitica (indicazione degli ambiti) anziché sintetica (indicazione delle provincie). Inoltre, ritenendo non estendibile a tutti gli ambiti della provincia, la preferenza espressa per uno solo di questi, valutando come alternativi i due sistemi di preferenza ( ambiti e provincie), per non avere l'odierno reclamante indicato nella domanda di mobilità la provincia di Catania ma solo un ambito della stessa, il primo Giudice ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal sig. Rizzotto.

Tale interpretazione è viziata da errori di fatto e di diritto e non può essere condivisa: **il reclamante nella domanda di mobilità ha indicato l'intera provincia di Catania, operando la scelta sintetica (provincia) anziché analitica (ambiti).** Di fatti, nel ricorso introduttivo a pagg. 2 e 3 l'odierno reclamante elenca le scelte operate, per ambiti e per provincie, così come formulate nella richiesta di mobilità. In tale



elencazione le scelte per ambiti operate dal Rizzotto riguardano esclusivamente due ambiti della regione Sicilia (Caltanissetta 004 e 005). L'indicazione di Catania è fatta per provincia, il fatto non è contestabile ne interpretabile. Il reclamante aveva indicato la provincia di Catania , assieme ad altre provincie Siciliane e non un ambito della stessa. Ne consegue che è reale e concreto il buon diritto dell'odierno reclamante all'assegnazione nella provincia richiesta, così come indicata in sede di mobilità.

È adesso il caso di osservare come il mancato riconoscimento della sede indicata e l'assegnazione di ruolo del sig. Rizzotto presso la Regione Toscana, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto gli impedisce, anche per il futuro, di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia. Anche eventuali altre assegnazioni provvisorie (richiesta dal Rizzotto) non cambierebbero la sostanza dei fatti, in quanto non sono certe, e la permanenza del ricorrente in Toscana lo costringerebbe, comunque, ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel ricorso principale, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento. Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, invece, l'odierno reclamante avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Catania, ovvero nel luogo ed ambito disponibile ed immediatamente più vicino a circa 100 Km di distanza dal proprio nucleo familiare, giammai il luogo di attuale assegnazione che dista oltre 900 Km dalla abitazione del reclamante.

Per le ragioni su esposte è inaccettabile, siccome *contra ius*, l'interpretazione e l'applicazione in concreto fatta della norma in esame da parte dell'organo Giudicante.

Per questi motivi il provvedimento impugnato va oggi riformato.

oooOOOooo

Tutto ciò premesso l' odierno reclamante come in epigrafie meglio rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Collegio adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'impugnata ordinanza, e conseguentemente **ACCOGLIERE la seguente domanda cautelare**, già proposta in primo grado:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento alla sede richiesta: Sicilia 0007;

- per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire al ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto e sul comune o "Ambito" spettante : Sicilia 0007;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.

In via Istruttoria si chiede:

**DISPORRE** l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso n. 16/2017 R.G. Lav, che è stato depositato in cancelleria. Accogliere le richieste istruttorie già formulate nel ricorso principale.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1. Decreto di rigetto del Tribunale di Gela n. 3940/17 del 29.07.17 e notificato il 31.09.2017;
2. Domanda mobilità 2016;

Caltanissetta, lì 12.08.2017

Avv. Alberto Gangi

### **ISTANZA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avv. Alberto Gangi (C.F. GNGLRT77S26B429L) del Foro di Caltanissetta con studio ivi in Via L. Bissolati n. 7, procuratore e difensore del Prof. Gianpaolo Rizzotto (ricorrente)

#### **PREMESSO CHE**

-Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;

-Il su esteso ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità ed irregolarità delle graduatorie di Mobilità disciplinate nell'ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione nella provincia di Catania anziché Grosseto;

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'assegnazione del ricorrente nella provincia di Catania anziché Grosseto, sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria e per punteggio;

-Sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta GAE, non noti al ricorrente;

-La notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che collimerebbero con la invocata tutela d'urgenza;

-Il ricorso principale è stato a sua volta notificato per pubblici proclami;

PQM

Si chiede all'Ill.mo Collegio:

- di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

Conseguentemente **Voglia** l'Ill.mo Collegio:

- ordinare all'Amministrazione convenuta di pubblicare sul proprio sito internet copia integrale del ricorso, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;

- voglia altresì autorizzare la notificazione del ricorso, quanto alle amministrazioni resistenti mediante consegna di copia all'Avvocatura dello Stato di competenza.

Caltanissetta, lì 12.08.2017

Avv. Alberto Gangi